



SCHEMA DI CONTRATTO

REGIONE ABRUZZO

CONTRATTO di appalto per l'affidamento del Servizio di assistenza e intermediazione assicurativa a favore della Giunta Regionale d'Abruzzo per la valutazione, l'analisi dei rischi e la successiva esigenza di assistenza in fase di negoziazione, di stipulazione, di esecuzione e di gestione dei contratti assicurativi.
CIG

TRA

l'Amministrazione Regionale (nel seguito, per brevità, indicata come "Amministrazione") con sede e domicilio fiscale in L'Aquila (AQ), Codice fiscale nr. 80003170661, nella persona del Dott. _____ nato il _____ (C.F. _____) a _____ nella sua qualità di Dirigente del Servizio _____ di seguito, per brevità, anche "_____", il quale sottoscrive il presente contratto in rappresentanza dell'Amministrazione Regionale, in virtù dell'espressa previsione normativa contenuta nell'art. 5, comma 2, lett. f), ai sensi della L.R., 14-09-1999, nr. 77 e ss. mm. ii.,

E

la Società "_____" (nel seguito, per brevità, anche "Esecutore del contratto/Aggiudicatario/broker) con sede in _____, Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di _____, iscritta presso la CCIAA di _____ n. REA _____, Capitale sociale euro _____ interamente versato, nella persona del Dott. _____, nato a _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di legale rappresentante/procuratore, giusta procura _____.

PREMESSO CHE

- con Determinazione a contrarre DPB004/_____ il Servizio Gestione beni mobili servizi e acquisti ha indetto una procedura aperta di selezione pubblica del contraente, ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato anche "Codice") per l'aggiudicazione del "Servizio di assistenza e intermediazione assicurativa" a favore della Giunta Regionale d'Abruzzo per la valutazione, l'analisi dei rischi e la successiva esigenza di assistenza in fase di negoziazione, di stipulazione, di esecuzione e di gestione dei contratti assicurativi;
- il RUP è stato individuato nella persona del Dott. Roberto Gaudieri, nella sua qualità di dirigente regionale;
- il sopra indicato servizio è stato aggiudicato alla Società "_____" con sede _____, giusta Determinazione di aggiudicazione definitiva ed efficace _____;

- che l'esecutore del contratto, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- che il Dirigente regionale titolato alla presente stipula ha dichiarato di non trovarsi nelle situazioni ostantive contemplate ai commi 2 e 3 dell'art.14 del DPR 16.04.2013 n.62;
- che il Dirigente regionale titolato alla presente stipula ha dichiarato, altresì, di non trovarsi in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto d'interesse;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e della documentazione di gara

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, l'elenco dei servizi e prodotti aggiudicati all'esecutore del contratto, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

In particolare, sono fonte di obbligazioni del presente Contratto:

- a) il Capitolato d'oneri che, allegato sotto la lettera "A", ne diviene parte integrante e sostanziale;
- b) l'Offerta tecnica che, allegata sotto la lettera "B", ne diviene parte integrante e sostanziale;
- c) l'Offerta economica che, allegata sotto la lettera "C", ne diviene parte integrante e sostanziale;
- d) Patto d'integrità che, allegato sotto la lettera "D", ne diviene parte integrante e sostanziale;
- e) Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Abruzzo, che, allegato sotto la lettera "E", ne diviene parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata:

- dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato d'oneri prestazionale, dall'Offerta Tecnica ed Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Esecutore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle norme di settore in materia di appalti pubblici ed in particolare da:
 - Direttiva 2014/24/UE
 - D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di seguito anche denominato "Codice";
 - Titolo IX del D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i., (Codice delle assicurazioni private)
 - Linee Guida A.NA.C. recanti "Linee guida operative e clausole contrattuali-tipo per l'affidamento di servizi assicurativi"
 - Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Abruzzo adottato con D.G.R. n. 72 del 10.02.2014 <http://www2.regione.abruzzo.it/portale/index.asp?modello=TRAnticorruzionePres&servizio=xList&stileDiv=mono&template=default&b=anticorr1>;
 - Patto d'Integrità in materia di contratti pubblici regionali;
 - Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui, rispetto al Capitolato, l'Offerta Tecnica contenga previsioni migliorative.

Articolo 3 - Oggetto del Contratto

1. Il Contratto ha ad oggetto il "Servizio di assistenza e intermediazione assicurativa" a favore della Giunta Regionale d'Abruzzo per la valutazione, l'analisi dei rischi e la successiva esigenza di assistenza in fase di negoziazione, di stipulazione, di esecuzione e di gestione dei contratti assicurativi CIG 7277418B4E;

2. Con la stipula del Contratto l'Esecutore del contratto si obbliga nei confronti dell'Amministrazione regionale ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del Contratto, con le caratteristiche tecniche di cui al Capitolato descrittivo e prestazionale, ed in conformità all'Offerta tecnica che ne è parte integrante e sostanziale.

Articolo 4 - Durata del contratto

Il presente contratto ha la durata di 3 (tre) anni a decorrere dal _____ con opzione di rinnovo espresso fino ad un massimo di anni 2 (due).

L'aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo adempiendo agli obblighi previsti dal presente contratto e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.

L'incarico dovrà intendersi automaticamente decaduto in caso di sopravvenuta incompatibilità con eventuali disposizioni di Legge.

Articolo 5 - Modalità di esecuzione del servizio

L'Esecutore del contratto è tenuto a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione le attività di supporto in materia assicurativa indicate nel capitolato d'oneri e nell'offerta tecnica, a cui si rinvia per l'integrale applicazione.

Le prestazioni dovranno essere rese dall'esecutore del contratto anche relativamente alle polizze già in corso alla data di decorrenza del presente contratto, senza che lo stesso possa nulla pretendere a titolo di compenso o anche di semplice rimborso spese nei confronti dell'Amministrazione regionale e/o delle Compagnie assicuratrici, fino alla scadenza contrattuale delle polizze stesse.

Le attività da effettuare, a seguito di richieste specifiche del dell'Amministrazione regionale, dovranno essere svolte nei tempi indicati di volta in volta nelle richieste medesime.

La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza dell'Amministrazione regionale.

L'Esecutore del contratto si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell'Amministrazione regionale, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'Amministrazione regionale.

Articolo 6 - Cauzione definitiva

1. L'Esecutore del contratto, a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto e del risarcimento dei danni derivanti da inadempimento degli stessi, ha costituito, ai sensi dell'art. 103, D.Lgs.n. 50/2016, congrua cauzione definitiva di € _____ (euro _____), a mezzo fideiussione nr. _____ prestata da _____.

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto.

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'esecutore del contratto, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

4. La garanzia prestata opera a far data dalla stipula del Contratto/avvio del servizio.

5. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e sino alla completa ed esatta esecuzione delle

obbligazioni nascenti dal Contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

6. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Esecutore del contratto dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Amministrazione.

7. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione regionale ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto ed, in caso di risoluzione del contratto per altre cause, la cauzione definitiva verrà trattenuta.

Articolo 7 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

L'esecutore del contratto assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che possono capitare in relazione al presente contratto, tenendo manlevata ed indenne l'Amministrazione regionale per ogni e qualsiasi danno che possa derivare a chiunque in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente appalto.

A tale scopo l'esecutore del contratto, con oneri a suo carico, ha prodotto una polizza assicurativa per negligenze o errori professionali di cui agli articoli da 110/112 del D.lgs. 209/2005 e ss.mm.ii. con un massimale pari ad almeno € 3.000.000,00.

Resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcirsi da parte dell'esecutore del contratto per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'Esecutore del contratto medesimo.

Articolo 8 - Modalità di esecuzione del servizio

L'Affidatario è tenuto a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione le attività di supporto in materia assicurativa indicate in via principale e non esaustiva nel capitolato d'oneri e nell'offerta tecnica, nel rispetto delle tempistiche previste.

Articolo 9 - Corrispettivi

L'attività oggetto del presente contratto sarà remunerata nella misura delle percentuali indicate in sede di offerta, per il tramite delle Compagnie di Assicurazioni con le quali saranno stipulate le coperture assicurative dell'Amministrazione regionale.

La provvigione riconosciuta all'aggiudicatario verrà indicata dall'Amministrazione nel bando di gara per l'affidamento dei contratti assicurativi.

Il premio che l'Amministrazione regionale corrisponderà alle Compagnie di Assicurazione per il tramite del broker sarà comprensivo della provvigione spettante al medesimo.

Pertanto il servizio in oggetto non comporterà spese dirette a carico del dell'Amministrazione regionale, né presenti, né future, per compensi, rimborsi o quant'altro.

Parimenti l'Amministrazione regionale non sarà tenuta a corrispondere all'aggiudicatario alcun compenso o indennità nel caso in cui le procedure avviate per la scelta dell'Assicuratore, indette con la consulenza dell'Aggiudicatario/broker, siano dichiarate deserte per mancanza di offerenti.

Il pagamento dei premi relativi alle polizze intermedie avverrà esclusivamente per il tramite del broker il quale s'impegna e si obbliga a versarli alle Compagnie interessate, in nome e per conto dell'Amministrazione regionale nei termini e con le modalità convenuti con le Compagnie stesse.

Sull'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del broker e/o da parte delle Compagnie assicuratrici, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Amministrazione e, pertanto, il mandato di pagamento fatto valere a favore dell'Affidatario sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza.

Articolo 10 Condizioni di esecuzione e limitazione di responsabilità

Nei prezzi espressi dall'aggiudicatario e nei corrispettivi corrisposti allo stesso, s'intendono interamente

compensate le spese generali e gli utili, le assicurazioni e tutti gli oneri accessori che lo stesso aggiudicatario dovrà sostenere anche se non esplicitamente indicati nel presente Contratto, ivi comprese eventuali spese di trasferta sul territorio nazionale, necessari per assicurare la perfetta esecuzione del servizio.

I prezzi offerti s'intendono fissati dall' aggiudicatario in base a calcoli di propria assoluta convenienza per cui il medesimo ne assume tutti i rischi.

Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dei servizi appaltati, anche se non esplicitamente specificati.

L' aggiudicatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche descritte nella documentazione di gara oltre che nell'Offerta Tecnica.

In ogni caso, l'aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell' aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l' aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell' Amministrazione regionale o, comunque, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo aggiudicatario ogni relativa alea.

L' aggiudicatario si impegna espressamente a garantire e tenere indenne l'Amministrazione regionale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Articolo 11- Obblighi a carico dell'Amministrazione

L'Amministrazione, con riferimento ai contratti assicurativi intermediati, si impegna a:

- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al broker aggiudicatario, il quale si rapporta, per conto dell'Amministrazione, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia assicurativa aggiudicataria corrisponderà al broker;
- fornire all'aggiudicatario la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale svolgimento di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

Articolo 12 - Obblighi a carico dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario, nell'espletamento del servizio si impegna a:

- impiegare propri mezzi e risorse assumendosi tutti gli oneri necessari all'espletamento dell'incarico, nonché assumendo tutti i rischi connessi all'esecuzione dello stesso;
- svolgere l'incarico alle condizioni tutte di cui al presente contratto, al bando di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste fornite dall'amministrazione regionale;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'amministrazione regionale;
- non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'amministrazione regionale
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'amministrazione regionale senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultima, né effettuare alcuna operazione

comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti con l'amministrazione regionale;

- mettere a disposizione dell'amministrazione regionale ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;

- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'amministrazione regionale

- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi;

- mantenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del codice civile;

- collaborare attivamente con il Responsabile del Procedimento, adottando le azioni più idonee a conseguire contratti assicurativi, mirati alle effettive esigenze assicurative dell'amministrazione regionale ed un'efficiente gestione globale dei rischi;

- collaborare con l'amministrazione regionale per la gestione dei contratti assicurativi.

Inoltre l'aggiudicatario è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare ai competenti organi dell'amministrazione regionale.

L'Aggiudicatario è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa dell'amministrazione regionale.

L'aggiudicatario è altresì tenuto:

- ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

- a rispettare gli obblighi di riservatezza.

L'Aggiudicatario, nell'esercizio delle attività inerenti l'oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dell'amministrazione regionale". La violazione di detti obblighi può costituire causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 13 - Inadempienze e penalità

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'amministrazione regionale a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni, per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del servizio, l'amministrazione regionale, nel caso emergano disservizi imputabili a responsabilità del Broker, si riserva di applicare le seguenti penali.

In caso di ritardo nell'avvio del servizio rispetto al termine stabilito, l'amministrazione regionale si riserva di applicare una penale giornaliera di Euro 250,00. Il massimo ritardo ammesso è di giorni 20. Ove il predetto ritardo superi i 20 giorni, è facoltà dell'amministrazione regionale di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

Per quanto concerne le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta esecuzione del servizio, l'amministrazione regionale potrà applicare le seguenti penali:

- mancata trasmissione delle comunicazioni e della documentazione (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: la documentazione di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi, documenti da presentare a seguito di richieste specifiche dell'amministrazione regionale, avvisi di scadenza, report informativi e riepiloghi sulle polizze intermedie, etc.) nei tempi indicati di volta in volta nelle richieste medesime: l'amministrazione regionale applicherà
 - per le prime due infrazioni - una penale di Euro 500,00/giorno; la terza infrazione potrà costituire oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art.1456 C.C.;
- mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente contratto: l'amministrazione regionale potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata, a sua discrezione, da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo Euro 500,00 - per ogni disservizio riscontrato.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione scritta trasmessa via PEC o con altra modalità prevista dalla legge dell'inadempienza a seguito della quale l'esecutore del contratto

avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro e non oltre 7 giorni dalla data della contestazione,

Le penali potranno saranno liquidate mediante escussione della cauzione definitiva, con obbligo del Broker di procedere, nel corso del contratto, alla sua eventuale reintegrazione.

Articolo 14 - Risoluzione del contratto per sopravvenienza di Convenzioni Consip

In base a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 3 del D.L. 95/2012, come convertito dalla legge 135/2012, e dell'art. 1, comma 450 della legge 296/2006, l'amministrazione regionale procederà alla risoluzione del contratto qualora nel corso dell'esecuzione i servizi oggetto di affidamento si rendano disponibili nell'ambito di una convenzione stipulata da Consip, ai sensi dell'art. 26 della legge 488/1999, ovvero dalla centrale di committenza regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 455 della legge 296/2006.

Art. 15 - Diffida ad adempiere e risoluzione di diritto del contratto

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto, l'amministrazione regionale ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere le prestazioni pattuite, a mezzo PEC, fissando un termine perentorio non superiore a 15 giorni entro il quale l'Aggiudicatario si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto può essere risolto di diritto.

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto, a mezzo di lettera PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'Aggiudicatario e l'applicazione delle penali già contestate.

La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell'Affidatario dei maggiori danni subiti dall'Amministrazione.

Art. 16 - Esecuzione in danno

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'aggiudicatario, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l'amministrazione regionale, dandone opportuna comunicazione, potrà sostituirsi all'aggiudicatario nell'esecuzione delle prestazioni ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'aggiudicatario, oltre ad applicare le previste penali.

Articolo 16 - Riservatezza

1. L'esecutore del contratto non potrà divulgare, comunicare o diffondere in alcun modo le informazioni, i dati, i documenti e gli altri elementi forniti dall'Amministrazione per l'esecuzione del contratto.

2. La piena riservatezza dovrà essere osservata anche riguardo ai risultati delle azioni intraprese ed ai dati relativi ai soggetti beneficiari, acquisiti in sede di controllo.

3. I dati personali saranno raccolti e trattati secondo le modalità e le finalità di cui al D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Art. 17 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 106, comma 13, D.lgs. 50/2016.

Art. 18 - Recesso

L'amministrazione regionale può recedere dal contratto in qualunque tempo, secondo quanto previsto dall'art. 109 D.lgs. 50/2016, cui si rinvia.

Art. 19 - Referente unico del Broker

L'Aggiudicatario dovrà confermare, prima dell'inizio del servizio oggetto dell'appalto, il nominativo del Referente responsabile per il servizio, con gli estremi di iscrizione all'Albo dei Broker ex D.lgs. 209/2005 e ss.mm.ii., cui competerà il ruolo di interlocutore con l'amministrazione regionale per ogni questione inerente l'esecuzione del contratto.

Il Referente dovrà essere di provata capacità, adeguata competenza nell'ambito di applicazione dell'appalto, con piena conoscenza delle norme che ne regolano lo svolgimento, con poteri e mezzi adeguati a garantire tutti gli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato.

L'amministrazione regionale si rivolgerà direttamente a tale Referente per ogni informazione o problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio.

Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato e sottoscritto in nome e per conto del Broker. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate, ai sensi e per gli effetti di legge.

Il Referente deve essere reperibile nei normali orari di lavoro, fornendo un numero di telefono cellulare e deve regolarmente aggiornare il Responsabile del Procedimento sullo svolgimento del servizio.

Nei periodi di ferie o altra assenza, il Referente deve indicare altra persona formalmente designata dal Broker in sua temporanea sostituzione. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse all'attenzione del Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge.

La sostituzione, durante lo svolgimento dell'incarico di tale soggetto deve avvenire con altro di pari professionalità ed in possesso dei predetti requisiti previsti per lo svolgimento dell'incarico.

Articolo 20. Trattamento dei dati

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e segg. D.Lgs. n. 196/2003.
3. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Articolo 21 - Normativa e Foro competente

1. L'esecuzione del servizio è regolata:

- dalle clausole del presente contratto;
- dal capitolato d'oneri;
- da disciplinare di gara;
- dall'offerta tecnica presentata dall'Aggiudicatario;
- dal Codice Civile e dalla normativa di riferimento riguardante gli appalti ed i contratti pubblici e la normativa comunitaria in materia di fondi strutturali;

2. Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito al presente contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di L'Aquila.

Articolo 22 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'esecutore del contratto nello svolgimento delle prestazioni contrattuali si impegna al rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta stabiliti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Abruzzo adottato con D.G.R. n. 72 del 10.02.2014 consultabile anche sul sito della Regione Abruzzo.

2. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice di Comportamento costituisce motivo di risoluzione del presente contratto, giusta disposizione art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013.

Articolo 23 - Elezione di domicilio e comunicazioni

1. Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:

- Regione Abruzzo - L'Aquila, Via Leonardo da Vinci, 6 – PEC _____

- Società " _____", _____; PEC _____ MAIL _____

Articolo 24. Clausola finale

1. Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto.
2. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto (o di parte di esso) non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere, nei limiti dei termini di prescrizione ai sensi di legge.
4. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Per la Società contraente

Per la Regione Abruzzo

Il sottoscritto _____, quale _____ dell'esecutore del contratto, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di avere considerato, in particolare, quanto stabilito e convenuto con le clausole di cui **agli artt.** e, per l'effetto, di accettarle espressamente.

li ___/___/___

La Società contraente
